

ALLEGATO 4

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA DI PAVIA-LODI, INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE
PROVINCE DI PAVIA**

ALLEGATO 4.A

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

ATC: N. 1 MORTARA LOMELLINA OVEST, N. 2 DORNO LOMELLINA EST, N. 3 PAVESE, N. 4 CASTEGGIO OLTREPO NORD, N. 5 VARZI OLTREPO SUD, N. 6 ZPS RISAIE DELLA LOMELLINA

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale posticipo della chiusura della caccia in febbraio, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

Le disposizioni di cui al presente allegato, non si applicano all'esercizio venatorio negli istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano

				di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre.
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 18.09.2022 al 30.11.2022	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre.
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 18.09.2022 al 08.12.2022	1	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria entro il 31 ottobre. La caccia alla lepre può terminare in anticipo anche su proposta motivata del Comitato di Gestione dell'ATC.
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 18.09.2022 al 31.12.2022	2	Piano di prelievo proposto da ogni ATC e approvato con decreto struttura AFCP	Ogni ATC, in base alla vocazionalità territoriale, propone un punteggio massimo stagionale per ogni cacciatore di valore differente

				per ogni specie, che viene approvato con decreto della struttura AFCP. L'ATC monitora il rispetto del piano di prelievo indicato, con stime degli abbattimenti effettuati nel corso della stagione venatoria, indicativamente entro il 31 ottobre ed entro il 1° dicembre.
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 18.09.2022 al 30.01.2023	2	Non previsto	Con decreto della struttura AFCP possono essere autorizzate squadre composte al massimo da 20 cacciatori proposte e organizzate dall'ATC competente

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita nell'ATC di iscrizione dal 20.08.2022 al 15.09.2022 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi martedì e venerdì, dall'alba al tramonto con un massimo di sei cani per singolo cacciatore o gruppo di cacciatori ed è subordinata al possesso della ricevuta di versamento della quota associativa dell'ATC.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dalla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pavia N. 1020 del 25.06.2007, ovvero dal 20.08.2022 al 30.01.2023.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel periodo compreso tra il 18.09.2022 e il 30.09.2022, le seguenti specie ornitiche sono cacciabili solo nella forma da appostamento (sia fisso che temporaneo): alzavola, germano reale, canapiglia, codone, fischione, marzaiola, mestolone, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, colombaccio, merlo, tordo bottaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia. In tale periodo, la caccia da appostamento fisso è consentita per tre giorni settimanali a scelta, mentre quella da appostamento temporaneo è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. La caccia alle specie allodola, tordo sassello, cesena e quaglia, comincia dal 1 ottobre. Al fine di salvaguardare le produzioni agricole e le popolazioni di fauna stanziale, la caccia vagante negli ATC alle specie di piccola fauna stanziale di cui alla tabella 1 nonché alle specie beccaccino, frullino e beccaccia, dal 18.09.2022 fino al 30.09.2022, è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno X (o la sigla) relativo alla specie prelevata.

Dal 10.12.2022 la caccia col cane da seguita è vietata sull'intero territorio di competenza della struttura AFCP, fatta salva la caccia alla volpe sino al 30.01.2023 e la caccia al cinghiale in braccata sino al 31.12.2022, ove consentita.

Dal 01.01.2023 al 20.01.2023, la caccia vagante alle specie beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola e canapiglia, anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita:

- negli ATC n. 1, n. 2, n. 3 e n. 6, entro i 50 metri dal battente dell'onda del fiume Po e dei corsi d'acqua, canali, fossi di larghezza non inferiore a 4 metri e con presenza perenne di acqua, nonché nelle zone umide e nelle stoppie di riso;
- nell'ATC n. 4 entro i 50 metri dal battente dell'onda del fiume Po. Al di fuori di tale fascia, il fucile deve essere smontato e/o riposto nel fodero: fa eccezione la caccia alla volpe in squadre autorizzate, consentita anche oltre tale fascia.

Nel mese di gennaio 2023, nell'ATC n. 5 è consentita esclusivamente la caccia alla volpe in squadre autorizzate.

Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondente alla munizione 00). Sono sempre vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli Ungulati in selezione o braccata nonché ai cacciatori non autorizzati per tali forme di caccia. È vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.

È vietata la caccia alla fauna stanziale su terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 500 metri dal battente dell'onda.

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, a eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo agli acquatici sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali o artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati e ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

In caso di terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, nei territori inclusi nelle Comunità montane è consentita la caccia esclusivamente da appostamento fisso e agli ungulati nelle forme consentite.

Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

Nelle zone di rifugio e di ambientamento di cui alla D.G.R. 19.07.94 n. 54912 e istituite dagli ATC, sono vietati, ai sensi del Piano faunistico-venatorio provinciale di Pavia e fino a diversa disposizione, la caccia e l'addestramento e allenamento dei cani.

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio pavese e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti in province fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base degli accordi sanciti tra gli ATC rispettivamente interessati.

5. CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO

Nel mese di gennaio 2023, in tutte le ZPS, la caccia vagante e da appostamento (fisso e temporaneo) è consentita esclusivamente il sabato e la domenica.

Nei siti Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità.